



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 14 settembre 2016
Prot. n. 106/16/H.20.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016: Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP e ASPP (art. 32, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.).

Informiamo che, in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto u.s., è stato pubblicato l'Accordo raggiunto in data 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, vigente dal 3 settembre u.s., finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (in allegato).

Il citato articolo detta disposizioni in merito all'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali per RSPP e ASPP, rinviando per la definizione dei contenuti dei percorsi formativi ad apposita intesa, di fatto già raggiunta, sempre in sede di Conferenza Stato-Regioni, il 26 gennaio 2006.

In particolare, l'Accordo in oggetto rivede i contenuti della citata intesa del 2006, adeguandola al quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 81/2008, dall'Accordo sulla formazione dei lavoratori del 21 dicembre 2011, dall'Accordo sull'uso delle attrezzature da lavoro del 22 febbraio 2012 e dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e Ministro della Salute del 6 marzo 2013 con il quale sono individuati i criteri del formatore in tali materie.

Si precisa che con il provvedimento del 7 luglio u.s., il citato Accordo del 26 gennaio 2006, così come le relative Linee guida interpretative (Accordo dell'8 ottobre 2006) vengono abrogate; sebbene, in fase di prima applicazione e comunque non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento medesimo, potranno comunque essere avviati corsi di formazione rispettosi dell'Intesa del 26 gennaio 2006.

Tra i principali interventi correttivi, si segnala:

Aderente alla
CONFINDUSTRIA

*Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005*



➤ **Accordo tra il MLPS, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011**

Il citato Accordo disciplina - ai sensi dell'art. 37, co. 2, D.Lgs. n. 81/2008 - la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell'aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'art. 21, co. 1, dello stesso Decreto (componenti dell'impresa familiare e lavoratori autonomi). Prevede, inoltre, che i corsi di formazione per i lavoratori si realizzino previa richiesta di collaborazione agli Enti bilaterali e agli Organismi paritetici (co. 12, art. 37). Al riguardo, con l'Intesa del luglio 2016 si è reputato opportuno eliminare ogni riferimento agli Enti bilaterali in quanto non contemplati dal D.Lgs. n. 81/2008.

Tra le altre modifiche intervenute, al fine di superare le incertezze applicative emerse in sede di prima applicazione della disciplina di riferimento, si segnala la sostituzione dell'Allegato I dell'Accordo del 2011 - inerente la formazione via *e-learning* sulla sicurezza e salute dei lavoratori – con l'Allegato II (Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità *e-learning*) dell'Accordo del 7 luglio u.s., nel quale si dispone che il **soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione *e-learning*** in grado di monitorare e certificare:

- lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
- la partecipazione attiva del dipendente;
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
- la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in *Learning Objects* (LO);
- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente;
- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali realizzabili anche in modalità *e-learning*.

E' prescritto, altresì, che ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (*Shareable Content Object Reference Model* – Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile) o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (*Learning Objects*) nella piattaforma LMS utilizzata.

➤ **Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012**

Con successiva intesa del 2012 - ai sensi dell'art. 73, co. 5, del D.Lgs. n. 81/2008 - si sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione da parte degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione. Anche in questo caso, al fine di superare alcuni problemi applicativi relativamente al riconoscimento della formazione pregressa, il punto 9.2 è così modificato: “gli attestati di abilitazione conseguiti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dall'entrata in vigore del presente accordo per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui



alla lett. b), dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c)”.

➤ **Normativa in materia di requisiti e criteri di individuazione dei formatori**

È stata rivista anche la parte inerente i requisiti ed i criteri di individuazione dei formatori.

In particolare, al punto 2 dell’Alleg. A, tra i soggetti formatori si segnalano le *“associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”* e gli *“organismi paritetici”* per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento.

Sul punto si precisa che - ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. ee), del medesimo Decreto - sono qualificati organismi paritetici gli *“organismi costituiti a iniziativa di uno o più associazioni dei datori o prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*; quindi, il requisito principale che tali organismi devono soddisfare è la rappresentatività che viene individuata attraverso una valutazione complessiva dei criteri di seguito riportati:

- consistenza numerica degli associati delle singole OO. SS.;
- ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- partecipazione alla formazione e stipulazione dei CCNL (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
- partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

Sul punto, il documento in esame precisa che le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione che devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome, ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla G.U. del 23 gennaio 2009.

Viene precisato, inoltre, che i corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del MLPS del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’art. 6, co. 8, lett. m-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

➤ **Riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongono, in tutto o in parte, tra loro**

In attuazione di quanto previsto dall’art. 32, co. 1, lett. c) e d) del D.L. n. 69/2013 (c.d. *Decreto del fare*, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 98/2013) l’Accordo in oggetto, con l’Allegato III, dà attuazione alle disposizioni sul riconoscimento di crediti formativi nel caso di percorsi professionali che si sovrappongono, anche solo in parte. Nello specifico, statuisce che i soggetti interessati, per essere esonerati dalla partecipazione ad eventuali percorsi formativi già frequentati, devono fornire evidenza documentale, con qualunque mezzo idoneo allo scopo, dell’avvenuto completamento del percorso formativo di riferimento e di contenuto analogo.



A seconda dei casi, si avrà, dunque, il riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l'esonero totale dalla frequenza del corso, ovvero il riconoscimento di una parte soltanto della formazione acquisita e quindi la necessità di integrarla o, nel caso in cui non siano individuate corrispondenze dirette in termini di contenuti, la necessità di assolvere completamente alla formazione prevista.

➤ **Specifica abilitazione nell'uso di determinate attrezzature con riguardo alla formazione pregressa**

Con l'Intesa da ultimo sancita - con riferimento ai percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato/Regioni del 26 gennaio 2006 - viene disposto che gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del nuovo Accordo. Soltanto in caso di passaggio ad altro settore produttivo, per il riconoscimento dei crediti formativi, ovvero delle ulteriori ore integrative, è necessario che si faccia riferimento alla tabella di corrispondenza riportata al punto 8) dell'Allegato A.

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.